



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE MOLISE

VIA ALCIDE DE GASPERI - 86025 RIPALIMOSANI (CB)

TELEFONO: 0874 390301 FAX: 0874 390319

Sito Internet: molise.lnd.it

e-mail: cr.molise01@lnd.it pec: figc.molise@pec.it



Stagione Sportiva 2025 – 2026

COMUNICATO UFFICIALE N° 137

Del 23 Aprile 2026

COMUNICAZIONI DEL C.R. MOLISE

DECISIONE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

RECLAMO DEL 22.04.2026

A.S.D. US VENAFRO

Decisione GST C.U. N. 133 DEL 22.04.2026 LND CR MOLISE

R.G. Prot. n.08/2025-2026 - CSAT

MOTIVAZIONE

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

composta dai Sigg.ri:

Avv. Lucio Campa – Presidente

Avv. Fausto Parente – Componente

Avv. Gabriele Siciliano – Componente relatore

con l'assistenza del Segretario sig. Angelo Ciarlariello

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 08/2025-2026 CSAT, proposto dalla società A.S.D. U.S. Venafro in data 22.04.2026 per la riforma della delibera del Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato n. 133 del 21.04.2026 LND C.R. Molise;

visto il reclamo e i relativi atti di causa;

relatore all'udienza l'Avv. Gabriele Siciliano;

ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. U.S. Venafro ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in relazione alla gara di campionato Juniores Under 19 – Fase Regionale, del 20.04.2026, gara Aurora Alto Casertano – U.S. Venafro.

Con la predetta decisione il Giudice Sportivo Territoriale ha così provveduto:

di accogliere il reclamo così come proposto dalla società Aurora Alto Casertano;

di infliggere alla società US Venafro la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3 per le ragioni meglio esposte in narrativa.

A fondamento di tale decisione, il Giudice sportivo territoriale nell'esaminare il reclamo della società Aurora Alto Casertano, volta a richiedere l'applicazione della punizione della perdita della gara per

aver la società US Venafro impiegato complessivamente n. 4 calciatori fuori quota nati nel 2006, contravvenendo, così, al disposto del regolamento del Campionato Juniores secondo il quale è consentito impiegare massimo tre calciatori fuori quota nati dal 1 gennaio 2006 in poi, lo accoglieva, **rigettando**, nel contempo, la eccezione preliminare proposta dalla società US Venafro, nelle proprie controdeduzioni, con la quale si chiedeva l'inammissibilità del preannuncio di reclamo per la mancata sottoscrizione dello stesso, con conseguente inammissibilità del successivo reclamo proposto.

Su tale punto, il Giudice Sportivo Territoriale, sul contrasto giurisprudenziale tra l'orientamento cosiddetto *sostanzialista*, volto a ritenere la sufficienza della pec societaria a garantire l'autenticità del mittente, così privilegiando il principio del contraddittorio e della difesa, e l'orientamento cosiddetto *formalista*, per il quale la sottoscrizione dell'atto è requisito essenziale per la validità dello stesso, riteneva di privilegiare il primo orientamento, entrando nel merito della questione ed accogliendo, appunto, la doglianza della società Aurora Alto Casertano.

La società reclamante ASD US Venafro, con il proprio atto di reclamo, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale chiedendo, in via preliminare e assorbente, la dichiarazione di inammissibilità del reclamo proposto dall'ASD Aurora Alto Casertano in ragione della mancata sottoscrizione del preannuncio di reclamo, con il conseguente effetto di annullamento della decisione del GST pubblicata sul C.U. n. 133 del 21.04.2026 e il ripristino del risultato maturato sul campo, nonché, nel merito, di accogliere il reclamo per infondatezza della decisione del GST per mancata violazione del limite regolamentare previsto per i calciatori fuori quota, in quanto non schierati contemporaneamente in campo.

A motivazione del proprio reclamo esponeva, quindi, che il preannuncio di reclamo della società Aurora Alto Casertano era da ritenersi inammissibile in quanto privo di sottoscrizione, sia autografa che digitale, facendo leva sull'orientamento formalista espresso dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, prima sezione, con la decisione n. 32 del 29 aprile 2022, con la quale si esprime che la mancata sottoscrizione del preannuncio rende l'atto inammissibile con conseguente inefficacia dell'intero procedimento. Nel merito della questione la reclamante riteneva la decisione impugnata erronea sostenendo la possibilità di poter schierare contemporaneamente un numero massimo di tre giocatori in campo in ciascun momento della partita, così valutando l'espressione letterale del regolamento LND Comitato Regionale Molise, pubblicato sul C.U. n. 31 del 23.09.2025, laddove si consente di impiegare fino a un massimo di tre calciatori fuori quota, nati dal 1 gennaio 2006 in poi, con previsione della sanzione della perdita della gara.

La società Aurora Alto Casertano, per il tramite dell'Avv. Gerardo Russo, provvedeva a depositare memoria di costituzione e controdeduzioni, con la quale considerava superata l'eccezione preliminare di inammissibilità ex adverso formulata, facendo riferimento ad una precedente decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Nazionale n. 184/2019-2020 ove si osserva che la formale questione della mancata sottoscrizione del preannuncio di reclamo da parte di persona fisica può essere superata dal fatto che l'indirizzo pec dal quale esso proviene è attribuibile alla società ricorrente.

Nel merito, in relazione all'utilizzazione dei calciatori fuori quota, osservava che il termine impiegare va inteso come riferito al numero massimo complessivo di fuori quota utilizzabili nel corso della partita stessa, non al numero di quelli contemporaneamente presenti sul campo.

Chiedeva, pertanto, di rigettare il reclamo proposto dalla società US Venafro, con conferma del provvedimento reso dal Giudice Sportivo Territoriale.

*_*_*_*_*_*_*

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 22.04.2026 è comparso da remoto l'Avv. Michele Cozzone, quale difensore della reclamante, nonché, sempre da remoto, l'Avv. Gerardo Russo, quale difensore della società Aurora Alto Casertano, che, dopo opportuna discussione, si riportavano agli atti e alle conclusioni rese.

CONSIDERATO IN DIRITTO.

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti di causa, valutate le motivazioni addotte, le richieste formulate, ritiene che il reclamo proposto dalla società US Venafro debba essere accolto in relazione alla preliminare eccezione di inammissibilità originaria del reclamo proposto dall'Aurora Alto Casertano per difetto di sottoscrizione del preannuncio di reclamo.

Ciò, naturalmente, rende superflua l'analisi delle ulteriori motivazioni della reclamante sull'impiego dei calciatori fuori quota, da intendersi assorbite.

Nella fattispecie la Corte non può non condividere la eccezione preliminare sulla mancata sottoscrizione del preannuncio di reclamo da parte della società Aurora Alto Casertano, effettivamente risultata priva, sia di firma autografa che digitale.

Questa Corte, infatti, non ritiene di discostarsi, allo stato, dal principio espresso dalla richiamata decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, n. 32 del 29 aprile 2022, con la quale si ritiene come il preannuncio di reclamo, quale atto di impulso del processo che si celebra dinanzi al Giudice Sportivo, sia Nazionale che Territoriale, debba rispettare i requisiti di sostanza e di forma previsti dalla regolamentazione processuale del Coni e della Federazione, e di cui alle norme regolamentari FIGC e, in particolare dell'art. 49 del CGS che, prevede, appunto, la sottoscrizione dei ricorsi e reclami dalle parti o dai loro procuratori;

la suddetta decisione, richiama, peraltro, altra precedente decisione dello stesso Collegio di Garanzia del Coni, n. 12/2021, che ha evidenziato come la disciplina di posta elettronica certificata, quale sistema di comunicazione, sia in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili a terzi, senza tuttavia, garantire il contenuto del documento o dei documenti ivi presenti e, naturalmente, di quelli privi di sottoscrizione. Peraltro, sul punto, la stessa Corte di Cassazione, cui spesso, per analogia, si fa riferimento anche nel giudizio sportivo, con sentenza n. 21462 del 2 maggio 2023, IV sez. pen, ha ancora espresso il principio per il quale un ricorso inviato via pec senza firma digitale, è generalmente considerato nullo o inammissibile per mancanza di un requisito essenziale.

Per quanto sopra si è, quindi, orientati al principio generale per il quale il reclamo o il suo preannuncio, se trasmesso via pec senza firma digitale o senza l'immagine di una firma autografa, inviato come semplice testo o file non firmato, è da considerarsi inesistente o inammissibile perché privo del requisito fondamentale della sottoscrizione, così travolgendo l'efficacia dell'intero procedimento per cui è causa, con conseguente ripristino del risultato conseguito sul campo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie il reclamo proposto dalla società ASD US Venafrò e per l'effetto dispone il ripristino del risultato conseguito sul campo.

Dispone, altresì, la restituzione del contributo di accesso alla Giustizia Sportiva del doppio grado, precedentemente versata.

Motivi riservati nei termini del Codice di Giustizia Sportiva.

Il Relatore

F.to in originale
Avv. Gabriele Siciliano

Il Presidente

f.to in originale
Avv. Lucio Campa

Depositato in Segreteria il 23.04.2026

Il Segretario

f.to in originale
Angelo Ciarlariello

Comunicato Ufficiale n. 137 della stagione sportiva 2025/2026
pubblicato in Campobasso, affisso all'albo del C.R. Molise ed
inserito sul suo Sito Internet (molise.lnd.it) Giovedì 23 Aprile 2026

Il Segretario
(Santina POMPERMAIER)

Il Presidente
(Piero DI CRISTINZI)